

REGOLAMENTO (CEE) N. 1737/89 DELLA COMMISSIONE

del 19 giugno 1989

che modifica il regolamento (CEE) n. 4027/88 che stabilisce talune disposizioni di applicazione del regime dell'ammissione temporanea dei contenitori

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2096/87 del Consiglio, del 13 luglio 1987, relativo al regime dell'ammissione temporanea dei contenitori⁽¹⁾, in particolare l'articolo 15,

considerando che il regolamento (CEE) n. 4027/88 della Commissione⁽²⁾ ha stabilito talune disposizioni di applicazione del regime dell'ammissione temporanea dei contenitori, in particolare le disposizioni applicabili per l'apposizione di marchi sui contenitori; che quando trattasi di apporre marchi su casse mobili utilizzabili nel trasporto combinato ferrovia-strada è opportuno sopprimere l'obbligo di indicare la tara, mantenendo l'identificazione del proprietario o dell'operatore e il paese di appartenenza della cassa mobile a mezzo di cifre; che quando trattasi di apporre marchi su contenitori utilizzati nel trasporto aereo è opportuno non indicare il paese di appartenenza dei contenitori in quanto tale indicazione può essere facilmente dedotta dal codice del proprietario;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato dei regimi doganali economici,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il testo dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 4027/88 è sostituito dal seguente testo:

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 giugno 1989.

« Articolo 3

1. L'ammissione temporanea di cui all'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento di base si applica, senza alcuna formalità doganale, ai contenitori approvati o no per il trasporto sotto suggello doganale, recanti, in un punto adeguato e ben visibile, le seguenti indicazioni, apposte in modo da essere durature:

- a) identificazione del proprietario o dell'operatore;
- b) marchi e numeri d'identificazione del contenitore adottati dal proprietario o dall'operatore;
- c) tara del contenitore, compresi tutti i congegni fissi;
- d) paese di appartenenza del contenitore.

Tuttavia, le indicazioni di cui al punto c) non sono richieste nel caso di apposizione di marchi su casse mobili utilizzate nel trasporto combinato ferrovia-strada e le indicazioni di cui al punto d) non sono richieste nel caso di apposizione di marchi su contenitori utilizzati nel trasporto aereo.

2. Il paese di appartenenza del contenitore potrà essere indicato per intero o per mezzo del codice di paese ISO alfa-2 previsto nella norma internazionale ISO 3166 o con la sigla in uso per indicare il paese d'immatricolazione degli autoveicoli nella circolazione stradale internazionale o, quando trattasi di casse mobili utilizzate nel trasporto combinato ferrovia-strada, con cifre. L'identificazione del proprietario o dell'operatore potrà essere operata indicandone il nome o una sigla o cifre consacrate dall'uso, escludendo simboli quali emblemi o bandiere ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1989.

Per la Commissione

Christiane SCRIVENER

Membro della Commissione

(1) GU n. L 196 del 17. 7. 1987, pag. 4.

(2) GU n. L 355 del 23. 12. 1988, pag. 22.